

Costituzione e scopi.

Art.1

È costituita l'Associazione specializzata denominata:

CLUB ITALIANO GRIFFONE KORTHALS

L'Associazione agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico della razza griffone a pelo duro korthals, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della suddetta razza, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e formando i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dalla Disciplina del Libro genealogico. A tal fine il C.I.G.K. fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art.2

Per il conseguimento dei fini sopra detti, l'Associazione:

Propaganda la divulgazione della razza griffone a pelo duro korthals ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi Associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

L'Associazione C.I.G.K. è associata all'ENTE NAZIONALE della CINOFILIA ITALIANA, del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, la vigilanza, il controllo ed il potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Associazioni cinofile da questa riconosciute, oppure con altri Enti o Associazioni Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

SOCI

Art.3

Possono essere Soci del Club Italiano Griffone Korthals tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse per il miglioramento della razza griffone a pelo duro korthals, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

I Soci si suddividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i Soci Sostenitori ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai diciotto anni. Tutte le categorie di Soci hanno diritto di godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, entro le necessità e possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri Soci, con uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art.5

La domanda di ammissione a Socio è presentata per iscritto, indirizzata al Presidente del sodalizio e convalidata dalla firma di due membri in qualità di presentatori. In essa deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la relativa disciplina, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Su ogni domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso il reclamo entro trenta giorni dalla data di comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente della nostra Associazione, che ha il dovere di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a Socio presentate per l'anno nel quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.

Art. 6

L'Assemblea Generale stabilisce, con propria deliberazione, la misura delle quote annuali dovute all'Associazione da parte dei Soci. Tale quota non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

Art.7

L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e si intende rinnovabile tacitamente per l'anno successivo, a meno che il Socio non presenti, attraverso lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.8

La qualità di Socio si perde:

Per dimissioni presentate nei previsti dell'articolo 7;

Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

Per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Chi cessa la qualità di Socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art.9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea Generale dei Soci;

Il Consiglio Direttivo dei Soci;

Il Presidente;

Il Comitato dei Probiviri;

Il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART.11

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio ha il diritto di voto. Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe devono essere depositate dai Soci ai quali sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro Socio. Non è ammesso il voto per posta.

Art.12

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio scelto dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere, fra i presenti, tre scrutatori ai quali spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora si svolgano votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procede ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo. Scopo della riunione è l'approvazione del rendiconto gestionale consuntivo dell'esercizio precedente e del programma di attività per l'annata in corso. In via del tutto straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, ai Soci, degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea valida, in prima convocazione, quando risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari o Sostenitori;

trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza avere diritto al voto.

Art.14

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

Sul programma generale dell'Associazione;

Sulle elezioni delle cariche sociali;

Sul rendiconto economico-finanziario;

Sulle modifiche dello Statuto;

Sull'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previste dall'articolo 4;

Sullo scioglimento dell'Associazione;

Su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro Organo Sociale;

Sull'elezione dei Consiglieri, dei Proviviri e dei Revisori effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri. Sei di essi sono eletti dall'Assemblea generale fra i Soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione e fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto Sociale dell'ENCI. Qualora, durante il triennio, venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea, nella prima riunione utile. I membri così eletti entreranno in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti quelli da loro sostituiti. Se si venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi, alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per procedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo stesso.

Art.16

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

Di attuare gli scopi statutari, secondo quanto deliberato dall'Assemblea generale dei Soci;

Di approvare e di sottoporre all'Assemblea generale dei Soci i rendiconti finanziari e morali, essendo responsabile dell'amministrazione sociale;

Di decidere sulle ammissioni di nuovi Soci;

Di indire e patrocinare manifestazioni;

Di sovrintendere al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti;

Di assumere, nominare e licenziare il personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni.

Art.17

IL Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, di uno o due Vice Presidenti, di uno o due Segretari ed eventualmente di un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; il Segretario ed il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio direttivo. Se ricevono una remunerazione per il loro lavoro, non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, se questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, in tutti i rapporti. Vigila che tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea siano attuate e provvede, per quanto gli compete, alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio direttivo; le deliberazioni così adottate dovranno essere poi sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo stesso, durante la prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo procedere alla nomina di un nuovo Presidente, nella prima riunione. L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; il particolare il Presidente ha i seguenti compiti: Dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI; Comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, delle cariche sociali; Dare ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed alla organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI.

Può essere nominato, dal Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, anche non Consigliere, purché Socio. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art.20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Dai beni immobili;
Dalle somme accantonate;
Da ogni bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite;
Dalle quote annuali versate dai Soci;
Dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
Dalle attività di gestione;
Da qualsiasi altro provento, pervenuto a titolo legittimo.

Art.21

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie, sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica, sino a quando L'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo, approvato dall'Assemblea generale dei Soci, va trasmesso, in copia, all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposte dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art.22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco Supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Art.23

Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo regolamento di attuazione, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell'ENCI, nonché tutte le regole della deontologia e della correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Club Italiano Griffone Korthals e alle decisioni di disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI, nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto ENCI, come pure dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano Griffone Korthals, sono appellabili avanti alla Commissione di disciplina di seconda istanza dell'ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto

personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR, nel termine perentorio di trenta giorni dall'arrivo del comunicato della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. Il Collegio dei Probiviri del Club Italiano Griffone Korthals è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere o di Sindaco; il Collegio dura in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi, sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza dei tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora uno di essi non potesse assistere alla riunione, verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal Consiglio Direttivo, sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo, che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia, a sua volta, con lodo scritto e motivato, dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre i propri argomenti di difesa, dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di gravi mancanze, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia con immediatezza, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'Associazione sono i seguenti:

Censura

Sospensione fino ad un massimo di tre anni.

In caso di particolari gravità, che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. Il Club Italiano Griffone Korthals ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e di seconda istanza dell'ENCI.

SCIoglimento

Art.24

La durata dell'Associazione è indeterminata. L'Associazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto, quando è diventato impossibile, quando siano venuti a mancare tutti gli Associati. Si scioglie inoltre per deliberazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14. L'Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo previsti eventualmente dalla legge, dovrà decidere sulla destinazione del patrimonio sociale, che dovrà andare esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diverse decisioni imposte dalla Legge.

VARIE

Art. 25

Tutte le cariche in seno all'Associazione non sono retribuite.

Art.26

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dai presenti di un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci, aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 27

Il Club Italiano Griffone Korthals, riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario Straordinario o Ad Acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario, in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI, nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo.

Art. 28

Per quanto non sia previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.